Cognome	Nome	
nat a	() il



DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE

Art. 90 D. Lgs. 230/1995 ed Allegato XI, Mod. C, D.Lgs. 241/2000 Comma 3, art. 180, D.Lgs. 81/2008: normative unicamente disciplinate dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni D.Lgs. 241/2000



OMICRON Editrice s.c.r.l. - Via Imperiale 43/1 - 16143 Genova Tel. 010 510251 - 501341 - Fax 010 514330 - E-mail omicred@tin.it

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione in fotocopia ed in qualsiasi altra forma (con sistemi di archiviazione, riproduzione e trasmissione, anche con mezzo elettronico, meccanico, od altro) di qualsiasi parte, di questa pubblicazione, aggiuntiva ai dati ed alle notizie prescritte nel modello C- Allegato XI - del D. Lgs. n. 241/2000, senza l'autorizzazione scritta della Associazione AIRM e dell'Editore.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E AD ALTRI FATTORI DI RISCHIO

Le vigenti norme in materia di protezione sanitaria dei lavoratori radioesposti sono riportate nei decreti 230/1995 e 241/2000.

La protezione dalle esposizioni ad altri fattori di rischio a cui possono essere esposti gli stessi lavoratori è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/2010. Per gli aspetti di radioprotezione negli impieghi medici, la sorveglianza sanitaria dei pazienti e la formazione dei professionalmente addetti, è prevista dal D.Lgs. 187/2000.

Per il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori le specifiche attribuzioni operative risultano riportate nei seguenti provvedimenti:

- D.Lgs. 230/1995

Capo VIII 'Protezione sanitaria dei lavoratori': Artt. 59-96. In particolare art. 90, Documento sanitario personale e comma 4 art. 59, per le norme più generali di tutela lavorativa.

- D.Lgs. 241/2000

Definizione: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti: comma 3 lett. a, art. 4.

Allegato XI: al punto 8.1, relativo al Documento sanitario personale, è riportata la validità del documento sanitario personale anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio. Per questi specifici fattori di rischio i giudizi di idoneità lavorativa, preventivi e periodici, compilati dal medico di radioprotezione, qualora nominato anche medico competente della stessa azienda (paragrafo 10 DOSP - Modello C) sono registrati ed allegati nel documento sanitario personale del lavoratore.

- D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2010

Il comma 3 dell'articolo 180 demanda 'unicamente' al decreto 230/1995 e successive integrazioni e modificazioni (decreti 187 e 241/2000), la protezione dei lavoratori per i pericoli dalle radiazioni ionizzanti. Lo stesso decreto 230, in considerazione della possibilità di svol-

gimento di attività con radioesposizione, con altri impegni lavorativi comportanti differenti fattori di rischio, aveva previsto (c. 4, art. 59), per tutte le attività disciplinate, l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già previste dal decreto 626/94. Questo stesso procedimento normativo è stato poi traslato, quale jus superveniens, dalla precedente Legge 626 al T.U. della sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, norma estesa a tutte le molteplici e varie attività lavorative disciplinate.

L'articolo 30 dedicato ad un innovativo modello di organizzazione e gestione aziendale integrata, riveste, per il medico addetto alla sorveglianza, particolare importanza per alcune specifiche disposizioni normative. Tra gli obblighi previsti dal modello di gestione adottato è indicato il rispetto delle prescrizioni relative alle attività di sorveglianza sanitaria, anche attraverso l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per le esposizioni lavorative ad altri fattori di rischio, differenti dalle radiazioni ionizzanti.

L'articolo 18, comma 2 dello stesso decreto, richiede tra l'altro, che il Datore di Lavoro fornisca al Medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi. Pertanto dal combinato disposto dei Decreti D.Lgs. 230 (art. 84, comma 2), 241/00 (All. XI), 81/08 e 106/10 (art. 81, comma 2) è necessario che il Medico addetto alla sorveglianza sanitaria della radioprotezione disponga, tramite il datore di lavoro o gli organi di gestione, dei complessivi dati occupazionali e sanitari dei lavoratori, onde procedere alla loro valutazione, ai fini della tutela lavorativa La conoscenza di tali fattori può essere ad esempio importante per la formulazione di eventuali prescrizioni.

- D.Lgs. 187/2000

I commi 8,9,10 dell'articolo 7 stabiliscono criteri organizzativi per la formazione continua in materia di radioprotezione del personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con la radioesposizione medica.

SIGLE ED ABBREVIAZIONI

- DL Datore di lavoro o suoi delegati che potranno essere, a seconda dei casi, dirigenti o preposti.
- EQ Esperto Qualificato (art. 77 del D. Lgs 230/95)
- RI Radiazioni Ionizzanti
- NIR Radiazioni non Ionizzanti (p. es. Risonanza Magnetica)
- RP Radioprotezione
- DOSP Documento Sanitario Personale (All. XI, punto 8 del D. Lgs, 241/2000.
- MR Medico incaricato della sorveglianza medica della radioprotezione dei lavoratori. Può essere MA per i lavoratori cat. A e/o B, oppure MC per i soli lavoratori di cat. B. Anche per questi ultimi la legge richiede, in taluni casi che sono specificati nel testo legislativo, l'intervento del MA che in detti casi si sostituisce al MC (RP) assumendone le relative responsabilità.

- MA Medico Autorizzato
- MC Medico Competente (Titolo 1, art. 2, lettera h del D.Lgs. 81/08)
- SDL Scheda di destinazione lavorativa. Documento consigliato, non previsto dalla Norma, che dovrebbe contenere i seguenti dati, riferiti al singolo lavoratore radioesposto: generalità anagrafiche, qualifica, mansioni, destinazione lavorativa, data di assunzione, classificazione di radioprotezione (cat. A, cat. B), esposizione ad altri eventuali rischi lavorativi, tipo e frequenza controlli di sorveglianza fisica della radioprotezione (RP), eventuali esposizioni pregresse (specificare quali, impresa, durata, dosi accumulate, dosi impegnate). La SDL dovrebbe essere redatta in 4 originali e firmata da: DL o suo delegato, EQ, Lavoratore, Medico RP; ogni firmatario ne tratterrà un esemplare.

D. Lgs. 241/2000 - Allegato XI - Modello C

Modalità di tenuta della documentazione per la sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti

7. Scheda personale dosimetrica

7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 81, comma 4 (entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa, comportante esposizione alle radiazini ionizzanti, la documentazione delle schede personali e delle relazioni per le esposizioni accidentali o di emergenza, vanno consegnate al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla loro trasmissione, unitamente al documento sanitario personale, all'ISPELS (INAIL), le relazioni inerenti esposizioni accidentali o di emergenza sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.

8. Documento sanitario personale

- 8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art.90 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, è compilato in conformità al modello Allegato C.
- 8.3. È consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
- 8.4. Il documento di cui al punto 8.1 è conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneità e la trascrizione dei relativi risultati.

9. Accertamenti integrativi

9.1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel documento sanitario personale, vistati e numerati dal medico addetto alla sorveglianza medica, devono essere allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte integrante.

Comunicazione del giudizio d'idoneità

10.1. Le comunicazioni del medico addetto alla sorveglianza medica dei giudizi di idoneità lavorative, previste dall'art. 84, comma 5 del D. Lgs. 230/95, costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione delle visite mediche.

11. Modalità di istituzione della documentazione inerenti la sorveglianza fisica e medica

11.2. Il medico addetto alla sorveglianza medica istituisce il documento sanitario personale, per ogni lavoratore esposto apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del documento stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nel modello C.

12. Compilazione dei documenti

- 12.1. La scheda personale dosimetrica ed Il documento sanitario personale sono compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.
- 12.2. È consentito che le registrazioni sui documenti di cui al punto 12.1 siano effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dall'esperto qualificato o dal medico incaricato della sorveglianza medica in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale è applicato.
- 12.3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 73, comma 1 e dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. 230/95, il datore di lavoro, chiede ad ogni lavoratore esposto, che è tenuto a fornirle, le informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti rapporti di lavoro.
- 12.4. L'esperto qualificato ed il medico incaricato della sorveglianza medica procedono, per le parti di competenza, alla trascrizione dei dati di cui al punto 12.3, rispettivamente sulla scheda dosimetrica e sul documento sanitario personale.

